

Codice DB1809

D.D. 2 aprile 2012, n. 220

Legge Regionale n. 2 del 26.01.2009 e s.m.i., "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo...". Assegnazione contributi concessi categoria A ai sensi del Programma Annuale 2011 Grandi Stazioni.

Considerato che negli ultimi decenni la vita di montagna ha subito grandi cambiamenti, trasformandosi da un sistema quasi esclusivamente agricolo ad un sistema prevalentemente turistico;

visto che il programma del governo regionale ha assegnato al turismo montano un ruolo di particolare rilevanza nel processo di diversificazione e di rilancio dell'economia coerentemente con gli indirizzi che l'Unione Europea assegna a questo settore nell'ambito delle proprie politiche di sviluppo e sostegno secondo il principio di sostenibilità;

dato atto che il "movimento" legato agli sport invernali rappresenta uno dei più importanti strumenti per incrementare i flussi turistici e favorire l'aumento della permanenza media dei turisti stessi anche alla luce dell'enorme rilevanza assunta a livello internazionale da questa tipologia di turismo; considerato che con il crescente numero di persone che "visitano" le montagne piemontesi, diventa prioritario garantire il sicuro esercizio delle attività sportive legate alla neve: i fenomeni di polarizzazione che spingono i flussi turistici invernali a premiare le stazioni meglio organizzate e attrezzate trovano origine nella valutazione positiva che il turista può formulare sulle dotazioni di sicurezza;

considerato, inoltre, che la maggiore richiesta di sicurezza, soprattutto dopo la legge n. 363/2003 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo", ha imposto alle istituzioni regionali di prestare la massima attenzione alle problematiche legate alla sicurezza in montagna al fine di garantire – senza rischi ed in qualsiasi periodo dell'anno – il divertimento della montagna e la libertà dello sport;

vista la legge regionale 26.01.2009, n. 2 s.m.i. "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica" che definisce gli strumenti di pianificazione e programmazione pubblica, individua le tipologie di interventi realizzabili dagli enti locali, dalle imprese o dalle Associazioni *no profit* attraverso i contributi concessi;

vista la D.G.R. n. 37 - 12630 del 23.11.2009 così come modificata con D.G.R. n. 16 – 12794 del 14.12.2009 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il "Programma Triennale degli interventi 2009-2011", che ha definito gli strumenti di programmazione, le priorità di intervento, i contenuti per la valutazione dei progetti ed i criteri per il riparto delle spese, sulla base di quanto disposto all'art. 40, comma 2, della L.R. 2/2009 e s.m.i.;

considerato che, la L.R. n. 2 del 26.01.2009 s.m.i. nel rispetto delle disposizioni contenute negli artt. 42, 43 e 44 interviene a favore di:

- Interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia ed al mantenimento delle condizioni di sicurezza delle aree sciabili, disciplinati nella Parte prima del Programma (art. 42, L.R. n. 2/09 s.m.i.) riconducibili alla categoria A;
- Misure a sostegno delle spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria, disciplinati nella Parte Seconda del Programma (art. 44, L.R. n. 2/09 s.m.i.) riconducibili alla categoria C;
- Investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità ambientale ed energetica, al potenziamento ed alla valorizzazione del patrimonio impiantistico, delle aree sciabili e dell'offerta turistica, disciplinati nella Parte Terza del Programma (art. 43, L.R. n. 2/09 s.m.i.) riconducibili alla categoria B;

visto che la Regione Piemonte ha recentemente approvato una modifica alla citata legge regionale n. 2/09 s.m.i., (L.R. n. 23 del 13 dicembre 2011 pubblicata sul B.U.R. n. 50 del 15.12.2011), al fine di armonizzare l'impianto normativo esistente connesso all'erogazione delle agevolazioni finanziarie previste nella legge stessa nel rispetto dei criteri di equità, trasparenza e concorrenza attraverso un criterio volto a calcolare l'economicità delle erogazioni finanziarie pubbliche sia per i grandi comprensori che per le piccole stazioni sciistiche in ordine alla sicurezza delle piste ed all'innevamento delle aree sciabili;

preso atto che l'intervento legislativo ha l'obiettivo di ottimizzare le risorse economiche in gioco assicurando una maggiore e più adeguata copertura a favore delle stazioni sciistiche, salvaguardare la continuità gestionale e organizzativa di tali impianti e favorire la sostenibilità economica e sociale dei comprensori regionali di riferimento;

visto che l'art. 40, comma 1 bis, della L.R. n. 2 del 26.01.2009 stabilisce che la Giunta regionale, con propri provvedimenti, sentito il parere della Commissione tecnico-consulativa per le aree sciabili di cui all'articolo 11 e della commissione consiliare competente, eroghi le agevolazioni ai soggetti beneficiari, ad esclusione delle microstazioni di cui all'articolo 38. Tali provvedimenti, nel rispetto dei principi di equità e trasparenza e dei criteri oggettivi predeterminati con deliberazione della Giunta regionale, erogano i sostegni finanziari per affrontare i costi relativi unicamente alla sicurezza e all'innevamento delle aree sciabili riconducibili alla categoria A di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a);

vista la D.G.R. n. 31-3219 del 30.12.2011 che approva il Programma Annuale 2011 Grandi Stazioni, che in armonia con quanto indicato nella legge, si propone di sostenere iniziative ed interventi funzionali agli obiettivi di tutela della salute e della sicurezza, sostenendo altresì iniziative miranti a riqualificare e potenziare il patrimonio impiantistico e l'offerta turistica;

vista la determinazione dirigenziale n. 1015 del 28.12.2011 con la quale è stata approvata la modulistica costituente il "*Dossier di candidatura*" per la presentazione delle domande di contributo, ai sensi del Programma Annuale 2011 Grandi Stazioni;

richiamato quanto stabilito al paragrafo 1.7 del Programma Annuale 2011 Grandi Stazioni in merito alla presentazione delle candidature, prevista entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. del provvedimento dirigenziale di approvazione della relativa modulistica;

preso atto che la documentazione di cui sopra è stata pubblicata sul B.U.R. n. 3 del 19.01.2012 e pertanto la scadenza del Bando è stata fissata nel 19.03.2012;

dato atto che entro tale termine sono state presentate n. 6 istanze di contributo relative agli interventi della categoria A – Grandi Stazioni;

preso atto che con D.G.R. n. 37 – 12630 del 23.11.2009 è stato altresì deliberato di costituire tre appositi "*Fondi*" per la gestione dei contributi, con possibilità di integrarli con ulteriori stanziamenti e così denominati:

- "*Fondo per la sicurezza delle aree sciabili*", di cui all'art. 42 della L.R. n. 2/09 s.m.i. riferito alle Spese di categoria A,
- "*Fondo di investimenti per impianti di risalita, aree sciabili e offerta turistica*", di cui all'art. 43 della L.R. n. 2/09 s.m.i. riferito alle Spese di Categoria B;
- "*Fondo per le spese di gestione degli impianti di risalita e aree sciabili*", di cui all'art. 44 della L.R. n. 2/09 s.m.i. riferito alle spese di Categoria C,

visto che, in seguito alla citata modifica normativa di cui alla L.R. n. 23 del 13 dicembre 2011, sono stati suddivisi, a rettifica della precedente citata D.G.R. n. 37 – 12630 del 23.11.2009, gli importi disponibili per l'annualità 2011 con le seguenti modalità:

1. il 90% dell'importo complessivo per il sostegno alle Spese di Categoria A di cui al "*Fondo per la sicurezza delle aree sciabili*";
2. il restante 10% dell'importo complessivo per il sostegno alle Spese di Categoria C di cui al "*Fondo per le spese di gestione degli impianti di risalita e aree sciabili*"; che viene interamente destinato al sostegno delle spese riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria delle

microstazioni (così come classificate ai sensi dell'art. 38 della L.R. n. 2/09 s.m.i.) esercenti sia lo sci da fondo che da discesa;

- il 98% del “Fondo per la sicurezza delle aree sciabili” istituito presso Finpiemonte spa con D.G.R. n. 37 – 12630 del 23.11.2009 è riferito al sostegno delle spese riguardanti lo sci da discesa di Categoria A di cui all'art. 41, comma 1, lettera a) della L.R. n. 2/09 s.m.i.;
- il restante 2% del “Fondo per la sicurezza delle aree sciabili” istituito presso Finpiemonte spa con D.G.R. n. 37 – 12630 del 23.11.2009 è riferito al sostegno delle spese riguardanti lo sci di fondo di Categoria A di cui all'art. 41, comma 1, lettera a) della L.R. n. 2/09 s.m.i.;
- il 70% dell'importo del “Fondo” riferito allo sci da discesa è destinato esclusivamente al sostegno del presente Piano Annuale 2011 Grandi Stazioni;
- il restante 30% dell'importo del “Fondo” riferito allo sci da discesa è destinato, invece, al sostegno del Programma Triennale degli Interventi a cui aderiscono i soggetti rientranti nell'art. 38 della L.R. n. 2/09 e che possono richiedere anche il contributo regionale al sostegno delle spese classificate di categoria C di cui all'art. 41 lettera c);

dato atto che, ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. a e b, L.R. 2/09 e s.m.i., il Programma Annuale 2011 Grandi Stazioni al paragrafo 1.1 stabilisce che per gli interventi riguardanti lo sci da discesa per le spese per la produzione di neve programmata il contributo massimo concedibile è pari al 40% mentre per le spese per la messa in sicurezza delle aree sciabili è pari al 60%;

preso atto che con la citata D.G.R. n. 31-3219 del 30.12.2011 è stata individuata Finpiemonte s.p.a., società regionale in “house providing”, per lo svolgimento degli incarichi finalizzati a fornire alla Regione Piemonte il supporto necessario alla gestione delle risorse economiche destinate al finanziamento delle istanze presentate ai sensi del Programma 2011 secondo le modalità che verranno definite con successivo provvedimento dirigenziale;

dato atto che, secondo quanto previsto al par. 1.4 del Programma Annuale 2011 Grandi Stazioni, le risorse necessarie per il sostegno del medesimo “Programma” vengono definite nella loro entità complessiva sulla base delle disponibilità relative all'esercizio finanziario di competenza, incrementabile con eventuali ulteriori disponibilità che dovessero essere registrate nel corso della programmazione per l'anno in corso ed in quelli successivi;

dato atto che con D.D. n. 1005 del 28.12.2011 è stata impegnata la somma di Euro 4.300.073,99, sull'UPB db 18092 (imp. nn. 4833/2011 e 4834/2011) a favore di Finpiemonte per l'alimentazione del “Fondo per la sicurezza delle aree sciabili” (art. 42, comma 4 della L.R. n. 2/09 s.m.i.), pari al 90% dell'importo complessivo di € 4.777.859,99, di cui € 2.949.850,76, destinati al sostegno del Programma Annuale 2011 Grandi Stazioni;

visto che il “Fondo per la sicurezza delle aree sciabili” è destinato agli interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia ed al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili e secondo quanto previsto nel Programma Annuale 2011 Grandi Stazioni i contributi sono concessi per le spese sostenute dal 30.04.2010 al 30.04.2011;

visto l'Allegato A) del presente atto di cui è parte integrante - contenente l'elenco degli interventi di cui alla categoria A – Grandi stazioni (art. 42 della L.R. n. 2/2009 s.m.i.) riguardanti lo sci da discesa presentati ai sensi del Programma Annuale 2011 Grandi Stazioni e suddivisi tra spese per la produzione di neve programmata e spese per la messa in sicurezza delle aree sciabili, nel quale sono elencate le istanze giudicate idonee, con l'indicazione degli elementi di identificazione dell'istanza stessa, della denominazione dell'intervento, delle spese sostenute e dell'importo del contributo concedibile;

visto l'Allegato B) del presente atto di cui è parte integrante nel quale sono indicati gli interventi ritenuti in sede istruttoria non ammissibili a finanziamento e per i quali è riportata la sintetica motivazione dell'esclusione;

ritenuto di dover assegnare i contributi di cui al paragrafo 1.4 del Programma Annuale 2011 Grandi Stazioni ai soggetti beneficiari, indicati nell'Allegato A) del presente atto di cui è parte integrante, secondo le percentuali stabilite con l'indicazione a fianco di ciascuno di essi della denominazione

del progetto, della spesa sostenuta e dell'importo del contributo complessivo, per un totale complessivo di contribuzione pari a Euro 2.536.027,50 (di cui Euro 1.946.057,35 per le spese per la produzione di neve programmata ed Euro 589.970,15 per le spese per la messa in sicurezza delle aree sciabili);

considerato che la gestione finanziaria dei contributi assegnati con il presente atto, secondo quanto previsto al paragrafo 1.7 del Programma Annuale 2011 Grandi Stazioni è demandata a Finpiemonte S.p.A., società in *house providing* della Regione Piemonte, presso la quale è istituito il "Fondo" finalizzato al sostegno del medesimo "Programma";

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

vista la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e la Legge regionale n. 7/2005 "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali");

vista la Legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);

vista la Legge regionale n. 7 del 4 luglio 2005 "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

vista la Legge regionale 28.07.2008 n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" - art. 17 "Attribuzioni dei Dirigenti";

vista la Determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 34 del 31 gennaio 2011 "Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura, Turismo e Sport";

visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs n. 165/01 e successive modificazioni;

vista la Legge regionale n. 7 dell'11 aprile 2001, "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";

vista la D.G.R. n. 57-2389 del 22 luglio 2011 "Conferimento dell'incarico di Dirigente ad interim del Settore Offerta Turistica – Interventi Comunitari in Materia Turistica al Dott. Franco Ferraresi";

determina

di dare atto, pertanto, che le risorse complessivamente disponibili per il finanziamento degli "Interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia ed al mantenimento delle condizioni di sicurezza delle aree sciabili" – categoria A – del Programma Annuale 2011 Grandi stazioni - di cui all'art. 40, comma 1 bis, della Legge regionale n. 2/2009 s.m.i. "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica", possono essere quantificate in Euro 2.949.850,76 (Impegni nn. 4833/2011 e 4834/2011 UPB db 18092);

di approvare l'elenco dei contributi concessi di cui all'Allegato A) del presente atto per farne parte integrante, nel quale sono indicati, gli interventi di cui alla categoria A – Programma Annuale 2011 Grandi stazioni - riguardanti lo sci da discesa e suddivisi tra spese per la produzione di neve programmata e spese per la messa in sicurezza delle aree sciabili, presentati ai sensi dell'art. 40, comma 1 bis, della L.R. n. 2 del 26.01.2009, "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica", con l'indicazione della denominazione dell'intervento, delle spese sostenute e dell'importo del contributo concedibile, secondo le percentuali stabilite, per un totale complessivo di contribuzione pari ad Euro 2.536.027,50;

di approvare l'elenco di cui all'Allegato B) del presente atto per farne parte integrante nel quale sono indicati gli interventi ritenuti in sede istruttoria non ammissibili a finanziamento e per i quali è riportata la sintetica motivazione dell'esclusione;

di assegnare i contributi di cui al paragrafo 1.4 del *Programma Annuale 2011 Grandi Stazioni* ai soggetti beneficiari indicati nell'allegato A) riguardante lo sci da discesa del presente atto di cui sono parte integrante, secondo le percentuali stabilite con a fianco di ciascuno di essi indicata la denominazione del progetto, la spesa sostenuta e l'importo del contributo complessivo, per un totale complessivo di contribuzione di Euro 2.536.027,50 (di cui Euro 1.946.057,35 per le spese per la produzione di neve programmata ed Euro 589.970,15 per le spese per la messa in sicurezza delle aree sciabili);

la presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Il Dirigente
Franco Ferraresi

Allegato A
Allegato B (omissis)

Categoria A - Grandi Stazioni - IDONEI

n. ordine	numero istanza	denominazione beneficiario	città	prov.	sede intervento	Totale Spese Sostenute	Contributo assegnato Sicurezza	Contributo assegnato Innevamento	Totale contributo assegnato	CUP assegnato
1	3	Artesina S.p.A.	Frabosa Sottana	CN	Comprensorio Artesina	€ 612.151,89	€ 44.597,19	€ 206.946,43	€ 251.543,62	J67J11000270009
2	2	Colomion S.p.A.	Bardonecchia	TO	Comprensorio Bardonecchia	€ 2.470.731,35	€ 185.733,32	€ 724.061,00	€ 909.794,32	J37J11000840009
3	1	Limone Impianti Funiviari e Turistici SpA	Limone Piemonte	CN	Comprensorio sciistico Riserva Bianca	€ 1.717.275,16	€ 145.780,47	€ 562.974,72	€ 708.755,19	J77J11000360009
4	4	Monterosa 2000 SpA	Alagna Valsesia	VC	Comprensorio Alagna Valsesia	€ 1.151.437,88	€ 145.269,71	€ 299.612,54	€ 444.882,25	J37J11000850009
5	5	Prato Nevoso Ski SpA	Frabosa Sottana	CN	Comprensorio Prato Nevoso	€ 634.686,27	€ 68.589,45	€ 152.462,66	€ 221.052,11	J67J11000280009
						€ 6.586.282,55	€ 589.970,15	€ 1.946.057,35	€ 2.536.027,50	